

N. R.G. 2395/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **2395/2019** promossa da:

ATTRICE

contro

INTESA SANPAOLO SPA

), con il patrocinio

CONVENUTA

, con il patrocinio dell'..... e

INTERVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come verbale d'udienza di precisazione delle
conclusioni del 20 marzo 2023.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

ha citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale la Banca San Paolo s.p.a., esponendo di avere sottoscritto - unitamente al proprio marito defunto - con la stessa contratto di mutuo in data 25.5.2005, a rogito Notaio C

La stessa ha lamentato l'erronea indicazione del TAEG, in violazione delle norme sulla trasparenza e correttezza e l'usura contrattuale.

Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:

1) accertare e dichiarare la violazione, da parte dell'Istituto convenuto, dei principi generali di trasparenza, correttezza e buona fede contrattuale, nonché, nello specifico, delle disposizioni contenute nell'art. 117 TUB e nella delibera CICR 4 marzo 2003, per aver indicato un costo del credito difforme da quello effettivo e, per gli effetti, rideterminare il rapporto tra le parti ex art. 117 TUB, ovvero al tasso legale, ovvero, comunque, secondo giustizia;

2) accertare e dichiarare l'illegittimità del regime di capitalizzazione composta adottato dalla Banca per violazione degli articoli 1203 c.c. e 120 TUB e, comunque, per vizio del consenso in capo alla parte mutuataria cui è stato occultato l'effettivo costo del finanziamento derivante dalla capitalizzazione composta insita nel metodo di ammortamento utilizzato e, per gli effetti, rideterminare il rapporto tra le parti ex art. 117 TUB, ovvero al tasso legale, ovvero, comunque, secondo giustizia;

3) accertare e dichiarare che il contratto oggetto di causa contiene pattuizioni in violazione della L. 108/96, per le motivazioni illustrate in narrativa e, per gli effetti, rideterminare il rapporto tra le parti ex art. 1815 c.c., ovvero, comunque, secondo giustizia;

4) in ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi di causa, determinati ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge".

Ha resistito la banca convenuta, costituendosi unitamente alla cessionaria del credito interveniente ISP OBG s.r.l., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Piacchia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, così giudicare:

- in via preliminare:

a) accertare e dichiarare che è maturata, ex art. 2947 c.c., la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale e extracontrattuale;

b) accertare e dichiarare che è maturata, ex art. 2946 c.c., la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale;

c) accertare e dichiarare che è maturata, ex art. 2948, 1° comma, n. 4, c.c., la prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione (anche in via di compensazione) ex art. 2033 c.c. di interessi pagati dalla parte mutuataria prima del quinquennio precedente la notifica dell'atto di citazione;

d) in via subordinata, accertare e dichiarare che è maturata la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione (anche in via di compensazione) ex art. 2033

c.c. degli interessi pagati dalla parte mutuataria prima del decennio precedente la notifica dell'atto di citazione;

- nel merito:

e) respingere ogni domanda della controparte, perché infondata in fatto e in diritto;

f) condannare controparte ai sensi dell'art. 96, 1° e/o 3° comma, c.p.c.;

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio oltre spese generali nella misura forfetaria ed oltre agli oneri fiscali e al contributo unificato corrisposto per l'intervento".

A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice ha provveduto con ordinanza in data 10 marzo 2021 alla nomina di CTU per la valutazione, sul piano contabile, della fondatezza delle prospettazioni della parte attrice.

Il CTU ha depositato il proprio elaborato in data 23 maggio 2022.

All'udienza del 20 marzo 2023 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto in riserva la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

* * *

Tanto premesso, ritiene il Giudice che le domande proposte dalla parte attrice debbano essere respinte, alla luce degli esiti della CTU disposta nel corso del giudizio.

Le conclusioni del consulente appaiono invero immuni da vizi e perfettamente coerenti allo sviluppo logico e tecnico dell'elaborato.

Il consulente ha provveduto:

- alla ricostruzione del rapporto finanziario intercorso tra le parti, al fine di dare compiuta rappresentazione delle condizioni economiche applicate dall'istituto di credito, con determinazione del TEG corrispettivo e il TEG di mora applicati; pur se non necessario, il CTU ha effettuato anche un ulteriore calcolo di TEG corrispettivo inserendo la penale per estinzione anticipata;

- alla verifica dell'eventuale superamento della soglia prevista ai fini della legge 108/1996 per le specifiche operazioni di finanziamento poste in essere, sia con riferimento alla usura *ab origine* che alla usura sopravvenuta, con computo nella base di calcolo confrontata con il tasso soglia, di ogni onere con funzione di remunerazione del credito, escluse le imposte, le tasse;

- alla verifica della eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento agli interessi moratori, ma preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo;

- alla verifica del regime di capitalizzazione applicato al piano di ammortamento;

- nel caso, riscontrato, di capitalizzazione composta, alla verifica dell'eventuale maggior monte interessi maturato, a parità di capitale mutuato, di tasso di interesse nominale, di durata del finanziamento e di periodicità delle rate;

- al (pur non necessario) calcolo del piano di ammortamento con l'utilizzo del tasso BOT ex art. 117, VII comma TUB, sia in regime di capitalizzazione composta che semplice per l'ipotesi di presunta violazione di cui all'art. 117 TUB.

Il CTU è pervenuto alle seguenti conclusioni:

“Dall'analisi, non sono emerse ipotesi di superamenti del tasso soglia in caso di usura ab origine:

- il TEG corrispettivo ricalcolato è pari a 5,067% a fronte del tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia per il trimestre di riferimento TSU 8,04%;

- il TEG di mora determinato nella misura dell'8% risulta essere inferiore sia al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia per il trimestre di riferimento TSU 8,04% sia al tasso soglia mora TSU 13,325%.

Altresì non sono risultate verificate ipotesi di usura sopravvenuta.

All'esito delle analisi svolte e in assenza di una dichiarazione della banca che attesti il credito ad essa spettante, è stato ricostruito l'esatto dare/avere come segue:

Debito residuo originario in linea capitale alla data del 23.01.2019: Euro 34.500,99

n. 6 rate scadute e non pagate: Euro 7.993,33

Debito residuo alla data del 23.01.2019: Euro 42.494,32

La somma così determinata costituisce il residuo debito a carico della parte attrice alla data del 23.01.2019”.

Non possono valutarsi positivamente i rilievi critici avanzati nei propri scritti conclusionali dalla parte attrice.

Ha sostenuto quest'ultima che il piano di ammortamento allegato al mutuo oggetto di causa utilizza, genericamente, la locuzione “alla francese”, con indicazione della rata risultante dall'applicazione del tasso iniziale, senza tuttavia precisare i criteri impiegati per la determinazione di detta rata e del complessivo piano di ammortamento. La mancata indicazione del regime di capitalizzazione, prodotto dall'ammortamento alla francese, provocherebbe l'indeterminatezza del tasso di interesse e rilevarebbe ai sensi dell'art. 117 TUB, giustificando la sostituzione del tasso contrattuale con il tasso suppletorio.

Deve al riguardo rilevarsi che si tratta di argomentazioni tardive, alle quali la parte attrice aveva fatto riferimento in modo del tutto generico all'epoca dell'introduzione della causa ed entro i termini previsti per la precisazione e/o modificazione delle domande.

In ogni caso, in base ai condivisibili rilievi del CTU, il contratto offre tutti gli elementi per verificare il piano di ammortamento alla francese, che altresì non ha prodotto alcun anatocismo o modifica del tasso.

Il CTU ha infatti concluso che *“che, così come rappresentato in seno al capitolo 5) (..), il piano di ammortamento alla francese non determina di per sé alcun effetto anatocistico connesso alla legittima capitalizzazione degli interessi pattuiti non potendo, il contenzioso sui mutui con ammortamento alla francese, essere risolto con la mera applicazione di formule matematiche, occorrendo prestare attenzione al*

meccanismo di restituzione del capitale dato a prestito" (cfr. pp. 64-65 dell'elaborato).

Il CTU *"per poter effettuare i calcoli di cui ai precedenti paragrafi, ha rielaborato il piano in base ai dati del contratto verificando che è risultato applicato il metodo di ammortamento alla francese in capitalizzazione composta"* (p. 64), rielaborazione contenuta nella tabella di cui all'all. n. 5 della CTU, la quale appare chiaramente esplicitata senza che si rendesse necessario per il CTU indicare la formula matematica che per la stessa è stata utilizzata, come ha richiesto la difesa della parte attrice e senza che, per tale ragione, il Giudice ha ritenuto necessario assecondare tale richiesta.

Deve dunque darsi atto che la Banca abbia proceduto all'ammortamento alla francese del mutuo, sulla base dei parametri contrattualmente stabiliti e senza produzione di anatocismo, il che esclude l'indicazione del TAE ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000.

Non è pertinente il rilievo della parte attrice circa l'indeterminatezza del parametro Euribor, per la mancata indicazione del riferimento 365 o 360, tenuto conto che il contratto nemmeno prevede il parametro Euribor per la determinazione dei tassi di interesse.

Né si comprendono le ragioni del richiamo effettuato dalla parte attrice all'ordinanza n. 33964/22 della Corte di Cassazione.

Deve dunque convenirsi con la parte convenuta allorché ha affermato che nel contratto di mutuo in oggetto era espressamente indicato il TAN, l'ISC/ TAEG, l'ammontare della somma mutuata, il numero e la periodicità delle rate ed il relativo importo; al contratto di mutuo era allegato il capitolato e il piano di ammortamento, specificamente sottoscritti dalle parti. Questi dati, a prescindere dalle difficoltà del calcolo necessario a verificare il risultato finale, consentivano al debitore di conoscere il carico economico complessivo del contratto che andava a stipulare e le condizioni di pagamento ivi compreso il regime composto degli interessi, ricavabile dal piano di ammortamento - ove la rata è formata, invece che dal capitale residuo, da una quota capitale in scadenza e dagli interessi maturati su quel capitale - e dal TAEG (ove è esposto il tasso effettivo oltre che le spese) senza elementi di discrezionalità in capo all'istituto mutuante.

Da quanto precede discende il rigetto delle domande proposte dalla parte attrice.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte attrice.

Le stesse sono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa, del livello di complessità della stessa, nonché dell'attività difensiva compiutamente svolta dalla parte risultata vittoriosa.

Per le medesime ragioni le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della medesima parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta le domande proposte dalla parte attrice, che condanna alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, liquidate per compensi in euro 6.713,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%.

Spese di CTU a carico della parte attrice.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Tivoli, 22 giugno 2023

Il Giudice
Michele Cappai